

FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Deliberazione

L'anno DUEMILAQUINDICIANNOVE

del Consiglio

Il giorno 17 del mese di GIUGNO

Data 17 GIUGNO 2019

in via TURATI 2 (POLITEAMA GARIBOLDI)

Delibera n° 1 (UNO)

si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione

Orchestra Sinfonica Siciliana

Presiede l'adunanza il Signor PRESIDENTE - A.M. SANTORO

OGGETTO:

Sono presenti i Signori PROF. GIULIO PIRROTA

PROFESSA SONIA GIACALONE

REVOCA DELLA
NOMINA DI SORINTENDENTE

DELLA FONDAZIONE
ORCHESTRA SINFONICA

SICILIANA

- ARCA ESTERNA

BONAFEDE

Per il Collegio Revisori dei Conti:

Assenti i Signori: DOT. MARCO INTRAVALLA

DOT. SCUMI PRESIDENTE REVISOR

DOT. CAMPO DOT. MIRA

Segretario Verbalizzante:

MARIANNA AMATO

DELIBERA CONSILIARE N. 4 DEL 17 GIUGNO 2019

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che la Legge Regionale del 26 marzo 2002, n.2 ha trasformato gli enti autonomi lirici e sinfonici in Fondazioni con acquisizione della personalità giuridica di diritto privato;

PREMESSO che con D.P. n. 123/Serv.1/S.G. del 20 marzo 2019, è stato ricostituito il Consiglio di Amministrazione dell'Orchestra Sinfonica Siciliana;

VISTO l'art. 11 dello Statuto della Foss che attribuisce al Presidente del Consiglio di amministrazione la legale rappresentanza della Fondazione, i poteri di convocare e presiedere il CdA nonché di curare l'esecuzione degli atti deliberati dal Consiglio;

VISTO l'art. 10 del vigente Statuto della FOSS il quale annovera tra gli organi della FOSS il Sovrintendente;

VISTO l'art.13 del vigente Statuto della Fondazione, il quale prevede che il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca il Sovrintendente;

VISTO l'art. 17 dello Statuto della Fondazione, il quale prevede che il Sovrintendente è scelto dal Consiglio di Amministrazione, che altresì ne determina il compenso, tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore amministrativo e artistico;

CONSIDERATO che a seguito dell'avviso per la manifestazione di interesse a ricoprire il ruolo di Sovrintendente della medesima Fondazione pubblicato sul sito della FOSS, pervenivano al protocollo della Fondazione n. 34 domande da parte di soggetti interessati a ricoprire il predetto ruolo; (ALL. 1)



CONSIDERATO che, a seguito della disamina dei curricula allegati alle singole domande inviate, il CdA nella seduta del 3 giugno 2019, con D.C. n. 5, deliberava a maggioranza di scegliere l'Arch. Esterina Bonafede per ricoprire il predetto ruolo e di nominare la stessa Sovrintendente della FOSS, subordinando la sottoscrizione del contratto tra il rappresentante legale della Fondazione e l'Arch. Esterina Bonafede al rilascio da parte di quest'ultima delle dichiarazioni attestanti l'insussistenza di cause di incompatibilità e di inconfiribilità ai sensi del D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, di insussistenza delle condizioni previste dall'art. 2382 c.c., dall'art.8 comma 1 lett. a), b) e c) D. Lgs 27 gennaio 1982 n.88, dall'art. 15 comma 1 lettere a), b), c), e) e f) della legge 19.3.1990 n.55, di insussistenza di conflitto di interesse con la FOSS nonché attestanti l'estinzione dei procedimenti pendenti con la FOSS; (ALL. 2)

RILEVATO che in data 06.06.2019 veniva assunta al protocollo della Fondazione una dichiarazione sottoscritta dall'Arch. Esterina Bonafede con la quale la stessa dichiarava *<<di non trovarsi in alcuna delle cause di inconfiribilità dell'incarico di Sovrintendente della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana ai sensi del D. lgs. 8 aprile 2013 n. 39 art. 2382 c.c., ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a), b) e c) del d. lgs 27 gennaio 1992 n. 88 ed, ai sensi dell'art. 15 comma 1 lettere a) b) c) e f) della legge 19/03/1990 n. 55 di insussistenza di conflitto di interesse con la FOSS >>*, non trasmettendo la richiesta dichiarazione di estinzione dei procedimenti pendenti con la FOSS; (ALL. 3)

RILEVATO che gli uffici amministrativi della FOSS hanno richiesto all'arch. Esterina Bonafede, con lettera Prot. N. 4915/O-2 del 06.06.19 inviata alla stessa a mezzo raccomandata a/r, di trasmettere alla FOSS le dichiarazioni previste dalla deliberazione del C.d.A. della Fondazione n. 5 del 3 giugno 2019 e sopra dettagliatamente riportate; (ALL. 4)

VISTE le ulteriori due dichiarazioni trasmesse dall'Arch. Esterina Bonafede e assunte al protocollo della FOSS in data 10.06.2019, in una delle quali dichiara *<<di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità e inconfiribilità previste dal D. lgs. 8 aprile 2013 n. 39; di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del c.c., di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 8 comma 1 lett. a), b) e c) del D. Lgs. 1992 n. 88; di non trovarsi in alcuna delle*



condizioni previste dall'art. 15, comma 1 lettere a) b) c) e) e f) della legge 19/03/1990 n. 55>>, mentre nell'altra dichiara <<che non esistono situazioni di conflitto di interessi che comportino l'incompatibilità o l'inconferibilità dell'incarico di sovrintendente della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana. Come è noto, infatti, le cause di incompatibilità o di inconferibilità degli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono esplicitamente previste dal d.lgs. n. 39 del 2013, che disciplina in via esclusiva la materia. E tale decreto non indica tra le cause di incompatibilità o l'inconferibilità dell'incarico in questione la pendenza di una controversia di natura civilistica tra la scrivente e la fondazione, peraltro evidentemente nota e presa in considerazione dallo stesso C.d.A. nella delibera n. 5 del 3 giugno 2019>>; (ALL. 5 e 6)

RITENUTO che con l'ultima dichiarazione l'Arch. Esterina Bonafede non ha escluso la sussistenza di conflitto di interesse con la Fondazione, dilungandosi piuttosto in una dissertazione circa la non riconducibilità della pendenza di una controversia di natura civilistica tra le cause di incompatibilità e inconferibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013, snaturando così il senso della dichiarazione richiesta sia nella forma e sia nel contenuto; (ALL. 6)

RILEVATO inoltre che l'Arch. Esterina Bonafede non trasmetteva la dichiarazione di estinzione dei procedimenti pendenti tra la stessa e la FOSS invece richiesta dalla delibera n. 5 del 3 giugno 2019 del CdA della Fondazione quale ulteriore condizione sospensiva per la sottoscrizione del contratto di Sovrintendente da parte della medesima Bonafede e il rappresentante legale della FOSS;

CONSIDERATO che nell'ipotesi in cui fosse sottoscritto il contratto tra la Fondazione e l'Arch. Bonafede, quest'ultima si troverebbe in conflitto di interesse con la FOSS, essendo chiamata a porre in essere atti immediatamente connessi al procedimento civile in via diretta e/o indiretta, stante la duplice veste assunta dalla stessa di ricorrente e di convenuta nel procedimento pendente nei confronti della Foss;



RITENUTO che non si sono verificate le condizioni previste nella delibera n. 5 del 3 giugno 2019 alle quali era subordinata la sottoscrizione del contratto di Sovrintendente tra l'Arch. Esterina Bonafede e il rappresentante legale della FOSS;

CONSIDERATO ancora che in data 5 giugno 2019 la Guardia di Finanza – Gruppo Tutela Spesa Pubblica- Sezione Accertamento Danni Erariali, su delega della Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana presso la Corte di Conti, nell'ambito dell'istruttoria V2016/00048/MCC, ha acquisito presso gli uffici della FOSS l'atto di costituzione in mora n. 5317/O2 del 19.09.2016 notificato nei confronti di Esterina Bonafede, già richiesto in data 11.03.2016 al Sovrintendente pro tempore della FOSS con nota N. 0008219, rimasta priva di riscontro; (ALL. 8)

RITENUTO che l'acquisizione della suddetta documentazione da parte dei militari della GdF delegata, quale fatto nuovo e sopravvenuto, dimostra che l'istruttoria avviata dalla Procura Regionale della Corte dei Conti nei confronti dell'Arch. Esterina Bonafede, per fatti risalenti al periodo in cui quest'ultima-era Sovrintendente della FOSS, è a tutt'oggi in corso; (ALL. 9)

VISTA l'ulteriore nota dell'Arch. Bonafede assunta al protocollo della FOSS in data 11.06.2019 che non supera i problemi sopra evidenziati; (ALL. 10)

VISTA la lettera di diffida dell'Avv. Giuseppe Cozzo inviata in data 12.06.19 a mezzo pec alle ore 12,05 e assunta al Protocollo della FOSS n. 5113 U/L; (ALL. 11)

RITENUTO che la mancata trasmissione da parte dell'Arch. Bonafede delle dichiarazioni relative all'estinzione dei procedimenti pendenti tra la stessa e la FOSS e dell'insussistenza di conflitto di interesse tra la medesima Bonafede e la Fondazione non permettono di procedere alla sottoscrizione del contratto tra la FOSS e l'Arch. Bonafede per mancanza di alcune tra le condizioni indicate nella delibera del Consiglio di Amministrazione della FOSS n. 5 del 03.06.19;



Tutto ciò premesso, a maggioranza con il voto favorevole dei Consiglieri Prof.ssa Sonia Giacalone, del Consigliere Prof. Giulio Pirrotta e del Presidente Avv. Stefano Santoro, il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA


di revocare la nomina di Sovrintendente della FOSS dell'Arch. Esterina Bonafede per mancanza di alcune tra le condizioni indicate nella delibera del Consiglio di Amministrazione della FOSS n. 5 del 03.06.19 per la stipula del relativo contratto.

Il Segretario Verbalizzante

Sig.ra Marianna Amato

Il Presidente

Avv. Stefano Santoro



ORCHESTRA
SINFONICA
SICILIANA
FONDAZIONE

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge.

Il Presidente – Avv. Stefano Santoro.....

I Componenti del C.d.A.:

Pof.ssa Sonia Giacalone.....

Dott. Marco Intravaia.....

Prof. Giulio Pirrotta.....

Il Segretario Verbalizzante – Sig.ra Marianna Amato.....